PRIMA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori

(90/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela dovrebbe, per quanto possibile, venire decisa per la Comunità nel suo insieme;

considerando che, in effetti, tale tutela è stata in precedenza estesa solo provvisoriamente ad alcuni paesi e territori in applicazione delle decisioni 87/532/CEE [2] e 88/311/CEE [3] le quali scadono entrambe il 7 novembre 1990;

considerando che appare attualmente opportuno estendere la tutela in via permanente ai paesi o territori il cui diritto nazionale contiene adeguate disposizioni di tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori e che offrono tale tutela in via permanente alle persone degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela a norma della direttiva 87/54/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE nella seguente maniera:

a) le persone fisiche, cittadini di uno dei paesi o territori elencati nell'allegato o residenti abituali del territorio di uno di tali paesi o territori sono trattate come i cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche di uno dei paesi o territori elencati nell'allegato le quali hanno un'insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo in tale paese o territorio sono trattate come se avessero un'insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dall'8 novembre 1990.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

---

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.
[2] GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 22.
[3] GU n. L 140 del 7. 6. 1988, pag. 13.

ALLEGATO

Australia
Austria
Giappone
Mayotte
Nuova Caledonia e dipendenze
Polinesia francese
Saint-Pierre e Miquelon
Territori australi e antartici francesi
Nuova Caledonia e dipendenze
Svezia
Wallis e Futuna